



REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE

DELL'ADDIZIONALE COMUNALE

IRPEF

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale
Nr. 8 del 27.03.2007**

**Modificato con delibera di Consiglio Comunale
Nr. 3 del 13.04.2010**

**Modificato con delibera di Consiglio Comunale
Nr. 26 del 27.06.2012**

**Modificato con delibera di Consiglio Comunale
Nr. 19 del 29.04.2015**

**Modificato con delibera di Consiglio Comunale
Nr. 7 del 09.04.2022**



Art. 1 **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, comma sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita ai sensi di legge.

Art. 2 **Variazione dell'aliquota**

1. L'aliquota è confermata per l'anno 2007 nella misura di 0,4 punti percentuali.
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro i termini fissati per l'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 3 **Soggetti Passivi**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Quattordio, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 3 bis **Esenzioni per particolari categorie di soggetti**

1. L'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF fino a € 12.000,00;
2. I soggetti che non rientrano nella ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto. In particolare l'esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite.



Art. 3 ter

Aliquote e scaglioni di reddito

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono stabilite a partire dal 1° gennaio 2012, le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
<i>Da 0 a € 15.000</i>	<i>0,20%</i>
<i>Oltre € 15.000 e fino a € 28.000</i>	<i>0,35%</i>
<i>Oltre € 28.000 e fino a € 55.000</i>	<i>0,50%</i>
<i>Oltre € 55.000 e fino a € 75.000</i>	<i>0,60%</i>
<i>Oltre € 75.000</i>	<i>0,75%</i>

2. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano in misura differenziata e progressiva in funzione degli scaglioni previsti;
3. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano sino al 31.12.2021;
4. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 2, della Legge 30.12.2021, n.234 sono stabilite a partire **dal 1° gennaio 2022**, le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
<i>Da 0 a € 15.000</i>	<i>0,20%</i>
<i>Oltre € 15.000 e fino a € 28.000</i>	<i>0,35%</i>
<i>Oltre € 28.000 e fino a € 50.000</i>	<i>0,50%</i>
<i>Oltre € 50.000</i>	<i>0,75%</i>

5. Le aliquote di cui al comma 3 si applicano in misura differenziata e progressiva in funzione degli scaglioni previsti.

Art. 4

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 5

Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2007.